

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016, n. 206

Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti: pensione - Pagamento - Indebito - Trattenute sugli arretrati - Limiti ex art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, ed ex art. 1 e 2, comma 1, del d.p.r. n. 180 del 1950 - Operatività - Fondamento.

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE	Paolo	-	Presidente	-
Dott. NAPOLETANO	Giuseppe	-	rel. Consigliere	-
Dott. MANNA	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. NEGRI DELLA TORRE	Paolo	-	Consigliere	-
Dott. DORONZO	Adriana	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24895/2009 proposto da:

A.G. (OMISSIS), già elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 47, presso lo studio degli avvocati LA PORTA Carlo Ferruccio e GIAN PIETRO DALL'ARA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 239/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2009 r.g.n. 934/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato DALL'ARA GIAN PIETRO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale, di Ferrara, rigettava la domanda di A.G., proposta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la condanna dell'INPS a corrisponderle gli arretrati di pensione trattenuti dall'Istituto previdenziale a parziale compensazione del maggior credito dallo stesso vantato.

A base del decisum la Corte distrettuale poneva il fondante rilievo secondo il quale gli arretrati di pensione non erano assimilabili alla pensione stessa essendo connotati di natura corrispettiva sussidiaria rispetto alla originaria funzione sicchè, non avendo la funzione di sostentamento dovevano ritenersi sottratti alla impignorabilità parziale di cui alla sentenza n. 506 del 2002 della Corte Costituzionale.

Avverso questa sentenza la pensionata ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, e del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 e art. 2, comma 1, così come modificati da Corte costituzionale n. 506 del 2002, e formulando il relativo quesito di diritto, critica la sentenza impugnata in punto di non ritenuta impignorabilità anche parziale dei ratei di pensione corrisposti in via differita rispetto alle scadenze temporali dei singoli ratei.

Con la seconda censura la ricorrente denuncia vizio di motivazione e sostiene che la Corte del merito non spiega sufficientemente le ragioni della ritenuta diversità di funzione tra singolo rateo ed arretrati.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Invero questa Corte, ancorchè non con riferimento alle denunciate norme quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, ha affermato, e qui va "ribadito, che in tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione (Cass. 5 giugno 2003 n. 9001).

Diversamente argomentandoci è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.

Devesi, quindi, affermare che anche con riferimento agli arretrati di pensione trova applicazione la normativa di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, e del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 e art. 2, comma 1, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002.

Il primo motivo del ricorso va, quindi, accolto rimanendo, nelle esposte considerazioni, assorbito il secondo motivo.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto sopra affermato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2016